Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
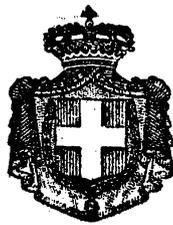
PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(908)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 584.

Facilitazioni per la sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali da parte di dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1941, n. 874;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, e per un periodo non eccedente un anno.

Art. 2.

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutato al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Art. 3.

Alla sottoscrizione rateale dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio - 1° aprile 1950 - emessi in virtù dei decreti legislativi Luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70, e 28 giugno 1945, n. 363, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 585.

Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni [illegible] e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, riguardante l'istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti alle imposte dirette è tenuto a farne la dichiarazione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, dalle società di qualsiasi tipo, dalle associazioni in partecipazione, dalle imprese agrarie e collettive, dagli enti di fatto nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonchè dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite.

Art. 3.

Per i minori, gli incapaci e gli enti collettivi la dichiarazione è presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza secondo la legge civile.

Per le associazioni gli enti e le ditte che non hanno personalità giuridica ai sensi della legge civile, la dichiarazione è presentata da coloro cui la rappresentanza spetta secondo la legge o lo statuto o, in difetto, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. In mancanza sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, dell'ente o della ditta.

Se più persone hanno l'obbligo della dichiarazione ai sensi del presente articolo, la presentazione fattane da una di esse esonera le altre.

Art. 4.

La dichiarazione può essere fatta da un mandatario del soggetto. Il mandato deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di semplice lettera e deve essere allegato alla dichiarazione.

Quando vi sia un mandato rilasciato con atto pubblico o risultante da atto registrato, o pubblicato, o depositato presso pubblici uffici, il mandatario può indicare nella dichiarazione gli estremi dell'atto e della sua registrazione, pubblicazione o deposito, salvo ad esibirlo quando ne sia richiesto dall'ufficio.

Art. 5.

La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.

Il dichiarante che non è in condizioni di sottoscrivere può far compilare la dichiarazione da persona di sua fiducia, la quale la firma, attestando che essa è fatta alla presenza e per incarico dell'interessato.

La dichiarazione può anche essere fatta oralmente al sindaco, al procuratore delle imposte o a chi ne fa le veci, i quali ne redigono verbale alla presenza del dichiarante.

Art. 6.

La dichiarazione è presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o anche all'ufficio del comune, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

L'ufficio distrettuale o l'ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciarne ricevuta staccata da un registro a madre e figlia.

La dichiarazione può anche essere spedita per posta all'ufficio distrettuale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sul modello della dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio distrettuale o dell'ufficio municipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione.

Nessun'altra prova può essere addotta in contrasto o a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti degli uffici.

Art. 7.

Le persone fisiche hanno il loro domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritte ai sensi delle disposizioni in vigore.

Gli italiani residenti all'estero o in territorio di oltre mare soggetti alla sovranità dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di origine.

Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno la loro residenza ai sensi del codice civile, o la loro dimora da almeno un anno, o, in mancanza, nel comune in cui si produce il reddito o in cui è situato il cespite patrimoniale; se il reddito si produce e i cespiti patrimoniali sono posseduti in più comuni, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si produce il reddito più elevato o è posseduto il cespite di maggior valore.

Art. 8.

Gli enti collettivi hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale.

Le società, le associazioni e gli enti di ogni specie, che non hanno una sede legale, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività.

Art. 9.

Quando concorrano particolari circostanze, l'Intendente di finanza può consentire che il domicilio fiscale del soggetto sia stabilito in un comune diverso da quello indicato nei due articoli precedenti.

Art. 10.

La dichiarazione deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le provincie, i comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'art. 2 e istituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo.

Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi, previsti nell'art. 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o di fusione di società o enti, la dichiarazione, corredata col bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società o ente incorporante o risultante dalla fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Art. 11.

Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle società ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 10, i liquidatori nella dichiarazione da presentarsi entro i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione.

Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione da presentarsi entro i nove mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio ogni qualvolta la liquidazione non si protrae oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale sulla base del bilancio finale da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 12.

La dichiarazione è unica per tutti i redditi ed i cespiti patrimoniali pertinenti al medesimo soggetto e deve contenere gli elementi rilevanti ai fini della determinazione e della commisurazione dell'imposta.

I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Per i fabbricati la dichiarazione deve comprendere i redditi prodotti nell'anno precedente. Tali redditi sono tassabili a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Tuttavia la variazione in più o in meno diventa effettiva ai fini della tassazione soltanto quando essa, in conformità alle disposizioni dell'art. 24 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, raggiunga il terzo. Per i fabbricati di nuova costruzione, la dichiarazione deve comprendere i redditi di quelli che nell'anno precedente sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati risulti accertato in somma inferiore a L. 150 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Per i redditi mobiliari la dichiarazione deve comprendere quelli che si sono prodotti nell'anno precedente ai fini della tassazione dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Per i redditi mobiliari di nuova produzione la dichiarazione deve comprendere quelli la cui produzione ha avuto inizio nell'anno precedente, all'infuori dei redditi di categoria *C*/1, che devono essere compresi nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello di inizio della loro produzione, ai fini della tassazione dal giorno della produzione.

Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di categoria *A* e di categoria *C*/2 che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

Art. 14.

I redditi che, secondo le leggi vigenti, sono tassabili in via di rivalsa devono essere dichiarati, tanto dal percipiente, quanto dalla persona che li corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione un elenco nominativo dei reddituari, con la specificazione delle somme pagate a ciascuno di essi.

Art. 15.

Quando il reddito di categoria *B* deriva da appalti e forniture tassabili una volta tanto ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli appalti e delle forniture eseguite nell'anno precedente.

Se l'appalto o la fornitura non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il collaudo dell'appalto o il compimento della fornitura.

Le stesse disposizioni si applicano per la dichiarazione dei redditi tassabili una volta tanto, derivanti da altre forme di attività industriali o commerciali, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dall'ordinaria attività continuativa del soggetto.

Art. 16.

Quando il reddito di categoria *C*/1 deriva da prestazioni di opera come amministratore giudiziario, curatore, liquidatore di aziende, arbitro ed altri simili uffici e la tassazione di esso ha luogo una volta tanto, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli uffici espletati nell'anno precedente.

Se l'ufficio non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'ufficio ha avuto compimento.

Art. 17.

Per i redditi ammessi a fruire di temporanea esenzione o riduzione di imposta, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il diritto alla esenzione deve farsi espressa menzione di tale cessazione.

Per i redditi ammessi a fruire di esenzione o di riduzione di imposta subordinatamente a determinate condizioni, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui dette condizioni sono venute a cessare deve farsi espressa menzione della cessazione stessa.

Restano invariati gli obblighi al cui adempimento le singole leggi di imposta subordinano la concessione dell'esenzione o della riduzione.

Art. 18.

Nella dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 devono comprendersi anche i redditi dei terreni, come accertati per l'anno precedente.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini della imposta sui terreni e dell'imposta sul reddito agrario non superi le L. 100 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Art. 19.

La dichiarazione unica disposta dal presente decreto, deve contenere anche gli elementi relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, ferme restando per tale applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, e successive modificazioni.

Art. 20.

Nella dichiarazione da presentarsi nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno devono comprendersi i cespiti patrimoniali posseduti dal soggetto nell'anno precedente, con l'indicazione di ogni elemento rilevante per la determinazione e commisurazione dell'imposta con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, tranne che non si tratti di cespiti nuovi, nel qual caso la tassazione ha effetto dal giorno in cui sono sorti.

Art. 21.

Fermo quanto disposto all'art. 12 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la mancata presentazione della dichiarazione annuale nel termine indicato al primo comma dell'art. 10, implica conferma della situazione precedente, salvi gli accertamenti dell'ufficio.

Art. 22.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni annuali presentatate nel termine di cui al primo comma dell'art. 10 si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni furono presentate.

Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, l'azione della finanza per la rettifica dei redditi e dei valori patrimoniali già accertati si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Art. 23.

La presentazione della dichiarazione unica non modifica la competenza dei diversi uffici per l'accertamento delle singole imposte, secondo le norme vigenti.

L'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione rimette i dati ed elementi in essa contenuti agli uffici competenti per l'accertamento delle singole imposte.

Art. 24.

La prima dichiarazione unica prevista negli articoli precedenti deve essere presentata entro i termini che saranno fissati con proprio decreto del Ministro per le finanze.

Art. 25.

Tutti coloro che svolgono, anche in forma occasionale, una attività agricola, industriale, commerciale, professionale o di lavoro dipendente o che godono, a qualsiasi titolo di un reddito o possiedono cespiti patrimoniali e che non sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista negli articoli precedenti, in quanto il loro reddito o il loro patrimonio non raggiunge il minimo imponibile, devono presentare nel termine che sarà stabilito, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, una dichiarazione contenente la specificazione dell'attività che svolgono, dei redditi di cui godono e dei cespiti che possiedono.

Art. 26.

Chi omette la presentazione della dichiarazione unica stabilita dal presente decreto è soggetto all'ammenda nella misura da L. 500 a L. 100.000.

Se nella dichiarazione unica è omessa la indicazione dei singoli cespiti di reddito o di patrimonio, l'ammenda è stabilita nella misura da L. 200 a L. 10.000.

Chi ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 è soggetto alla pena pecuniaria da L. 200 a L. 3000.

Rimangono ferme in ogni caso, le altre sanzioni applicabili, in base alle disposizioni vigenti, in tema di dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 1 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 28.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 586.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per l'assistenza post-bellica;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, che sopprime il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1945-46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Art. 2.

All'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente capitoli per i quali è stabilita la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero dell'assistenza post-bellica:

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 concernente i capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il capitolo seguente:

Ministero dell'assistenza post-bellica:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, sono apportate le variazioni in diminuzione di cui alla tabella annessa al presente decreto (allegato n. 2).

Art. 5.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1945-46 approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 489, è soppresso con i relativi capitoli e stanziamenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 83. — FRASCA

ALLEGATO N. 1.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo (*Spese fisse*)	565.000 —
2	Retribuzioni e assegni vari al personale non di ruolo	19.000.000 —
3	Indennità di missione, di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo e non di ruolo - Spese per la scorta di trasporti	12.000.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e non di ruolo	4.750.000 —
5	Compensi ad estranei alla pubblica amministrazione incaricati di speciali servizi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	4.500.000 —
6	Sussidi al personale in servizio e sussidi ad ex impiegati ed agenti e loro famiglie	1.000.000 —
7	Indennità e diarie a membri di consigli, commissioni e comitati	200.000 —
8	Assegni e indennità per gli addetti ai Gabinetti	800.000 —
9	Spese di ufficio, cancelleria, stampati - Spese di manutenzione dei mobili	5.000.000 —
10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
11	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
12	Spese di manutenzione e adattamento di locali	400.000 —
13	Spese di affitto e riscaldamento di locali	2.500.000 —
14	Spese per esercizio, riparazioni e noleggio di automezzi	6.200.000 —
15	Spese generali dei centri di raccolta degli assistiti, escluse, quelle per il personale impiegatizio	12.000.000 —
16	Spese casuali	400.000 —
		70.415.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
17	Spese per acquisto ed indennità di requisizione di immobili, mobili, automezzi e materiale di arredamento Spese di primo impianto	50.000.000 —
		50.000.000 —
	Spese per l'assistenza	
18	Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra	3.500.000.000 —
		3.500.000.000 —
	Rimborsi, sovvenzioni e contributi	
19	Rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti di 3ª classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 130 del Regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642)	600.000 —
20	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397; Regi decreti 13 novembre 1930, n. 1642 e 21 ottobre 1940, n. 1614)	40.000.000 —
21	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 461	33.333.334 —
22	Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	5.000.000 —
23	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (decreto legge Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	6.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946
24	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	2.294.730 —
25	Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	500.000 —
26	Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	183.334 —
27	Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra - Contributi e sovvenzioni ad enti aventi per iscopo l'assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra	500.000 —
		88.911.398 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	70.415.000 —
	Totale della spesa ordinaria	70.415.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	50.000.000 —
	Spese per l'assistenza	3.500.000.000 —
	Rimborsi, sovvenzioni e contributi	88.911.398 —
	Totale della spesa straordinaria	3.638.911.398 —
	Totale generale	3.709.326.398 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

ALLEGATO N. 2

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

In diminuzione:

Capitolo		Importo
Cap. n. 240. — Indennità di carica all'Alto Commissario, stipendi, ecc.	L.	5.835.000
Cap. n. 241. — Retribuzioni ed assegni vari, ecc.	»	2.350.000
Cap. n. 242. — Indennità di missione e tramutamento al personale	»	5.850.000
Cap. n. 243. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	1.670.000
Cap. n. 244. — Compensi al personale estraneo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 245. — Sussidi al personale dipendente	»	470.000
Cap. n. 246. — Spese di esercizio, ecc., d'automezzi	»	2.090.000
Cap. n. 247. — Spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	4.190.000
Cap. n. 248. — Sussidi in denaro agli assistiti	»	500.000.000
Cap. n. 249. — Spese per i trasporti degli assistiti, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 250. — Spesa per fitto locali, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 251. — Spese per la corresponsione dell'indennità di caro pane, ecc.		
Cap. n. 252. — Indennità di carica all'Alto Commissario, ecc.	»	250.000
Cap. n. 253. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 254. — Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio e salariato	»	1.250.000
Cap. n. 255. — Indennità di missione	»	210.000
Cap. n. 256. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	625.000
Cap. n. 257. — Compensi al personale estraneo, ecc.	»	84.000
Cap. n. 258. — Sussidi al personale, ecc.	»	125.000
Cap. n. 259. — Spese di esercizio e manutenzione di automezzi	»	250.000
Cap. n. 260. — Spese d'ufficio (fitti, ecc.)	»	340.000
Cap. n. 261. — Spese casuali	»	250.000
Cap. n. 262. — Rimborso alle ferrovie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 263. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 264. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione, ecc.	»	33.333.334
Cap. n. 265. — Contributo all'Opera nazionale invalidi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 266. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 267. — Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 268. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, ecc.	»	2.294.730
Cap. n. 269. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 270. — Somma da erogare a beneficio dei reduci, ecc.	»	12.500.000
Cap. n 271. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle famiglie, ecc.	»	4.200.000
Cap. n. 272. — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	»	183.334
Cap. n. 273. — Assegnazione straordinaria per sussidi, ecc.	»	500.000
	L.	953.150.398

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 587.

Stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 378, che ha istituito il Ministero della ricostruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità della stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero della ricostruzione:

Cap. n. 8. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 3.

All'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero della ricostruzione:

Cap. n. 1 — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 76. — FRASCA

Stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI — Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo al personale di ruolo (*Spese fisse*)	500.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	3.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	250.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato comandati a prestare servizio presso il Ministero medesimo	1.000.000 —
5	Indennità e spese per ispezioni e missioni	350.000 —
6	Indennità o diarie ai membri del Comitato interministeriale per la Ricostruzione e delle speciali Commissioni istituite nell'interesse dei servizi del Ministero - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni suddette	500.000 —
7	Sussidi al personale	100.000 —
8	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
9	Spese di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero	200.000 —
10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
11	Spese per acquisto di pubblicazioni, giornali, riviste e per il funzionamento della biblioteca del Ministero	150.000 —
12	Spese casuali	250.000 —
	Totale	6.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese nell'interesse della ricostruzione nazionale	
13	Spese per la stampa e la propaganda	400.000 —
14	Spese per il coordinamento delle attività dei comitati interministeriali per la ricostruzione	1.000.000 —
15	Indennità e spese di trasporto per visite agli stabilimenti industriali, opifici e fabbriche, per accertamenti e rilevazioni interessanti la ricostruzione nazionale	1.000.000 —
16	Retribuzioni e compensi per incarichi e studi speciali affidati ad estranei all'Amministrazione statale . .	3.000.000 —
17	Contributi e concorsi nelle spese per iniziative nell'interesse della ricostruzione nazionale.	17.000.000 —
	Totale . . .	22.400.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese per i servizi della ricostruzione	
18	Spese per l'esecuzione dei piani di rifornimento Alleato, per partecipazioni a conferenze economiche inerenti ai problemi della ricostruzione e per eventuali incarichi all'estero	10.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	6.500.000 —
	Spese nell'interesse della ricostruzione nazionale . .	22.400.000 —
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria . . .	28.900.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese per servizi della ricostruzione	10.000.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I.	
	Spese effettive ordinarie	28.900.000 —
	Spese effettive straordinarie	10.000.000 —
	Totale generale . . .	38.900.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Keller Giorgio » con sede in Milano, via Cosimo del Fante, 15, esercente commercio di macchine motori, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Roda Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Amme Santi Palma », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Amme Santi Palma » (fabbricazione e commercio di macchine e materiali - costruzione d'impianti industriali), con sede in Monza, via Ugo Foscolo n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Amme Santi Palma », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Biffi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 216, concernenti provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima cooperativa di assicurazioni « La Cattolica », con sede in Verona, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un

diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita, stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1945.

Riordinamento della circolazione dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Veduti i decreti Ministeriali del 15 giugno 1935; 31 gennaio 1936; 10 gennaio 1938; 27 ottobre 1939; 14 novembre 1939; 4 giugno 1941; 5 dicembre 1941; 6 luglio 1942; 16 ottobre 1942; 24 novembre 1942; 12 dicembre 1942; 14 aprile 1943; che autorizzano la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato dei tagli da L. 10, 5, 2, 1, fissandone i contingenti come appresso:

da L. 10	L. 4.500.000.000
da L. 5	» 2.000.000.000
da L. 2	» 400.000.000
da L. 1	» 400.000.000
Totale . . .	L. 7.300.000.000

Visto il decreto Ministeriale datato a Salerno addì 8 aprile 1944, col quale i suddetti contingenti sono stati aumentati di L. 1.500.000.000 per i biglietti da L. 10, di L. 1000 milioni per i biglietti da L. 5, di L. 100 milioni per quelli da L. 2 e di L. 200 milioni per quelli da L. 1 e portati, così,

a L.	6.000.000.000	da L. 10
a L.	3.000.000.000	da L. 5
a L.	500.000.000	da L. 2
a L.	600.000.000	da L. 1
Totale L.	10.100.000.000	

Considerando che lo pseudo governo della repubblica sociale italiana, come si rileva dalle situazioni della Cassa speciale di Novara, ha, a sua volta, aumentato di un miliardo il contingente complessivo di L. 7300 milioni e cioè di L. 500 milioni quello da L. 10, di L. 300 milioni quello da L. 2 e di L. 200 milioni quello da L. 1;

Considerato che gli importi messi in circolazione sono i seguenti:

da L. 10	L. 4.731.000.000
da L. 5	» 1.526.840.000
da L. 2	» 595.450.000
da L. 1	» 493.800.000
Totale . . .	L. 7.348.090.000

ivi compresi, per L. 1.011.450.000, i biglietti emessi dal sedicente governo repubblicano fascista, biglietti aventi

le medesime caratteristiche di quelli emessi dal governo legale;

Ritenuta la necessità di riordinare la circolazione dei biglietti di Stato ripartendola fra i vari tagli in relazione alle riconosciute esigenze degli scambi e considerato l'opportunità di emettere anche i biglietti del taglio da L. 20 che meglio si prestano per le odierne contrattazioni;

Decreta:

I tagli ed il contingente dei biglietti di Stato vengono determinati come segue:

da L. 20	L. 4.000.000.000
da L. 10	» 3.500.000.000
da L. 5	» 2.000.000.000
da L. 2	» 250.000.000
da L. 1	» 250.000.000
Totale . . .	L. 10.000.000.000

Le caratteristiche dei biglietti da L. 1, 2, 5 e 10 di nuova emissione sono quelle stabilite con decreto Ministeriale n. 99149 del 23 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1944, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 192.

Le caratteristiche dei biglietti da L. 20 saranno determinate con successivo decreto Ministeriale.

Inoltre con altro decreto Ministeriale sarà fissata la data di cessazione del corso legale dei biglietti da L. 1, 2, 5, 10 attualmente in circolazione ed il termine per il loro cambio con i biglietti aventi le caratteristiche stabilite dal citato decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato, azionista, nelle assemblee del 24 agosto 1944 della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Ritenuto che le azioni della Società Ala Italiana e della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato;

Viste le deliberazioni 24 agosto 1944, prese nel Nord Italia sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, dalle assemblee degli azionisti della Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria (già Ala Italiana) nel senso della fusione delle due Società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Considerato che nelle predette assemblee straordinarie il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detti atti possono essere dichiarati inefficaci a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee 24 agosto 1944 delle Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) e della Società Ala Littoria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, col quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere a fronte e per eguale importo dei mutui da essa concessi con la garanzia dello Stato, ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 28 dicembre 1944, n. 416, proprie obbligazioni fruttifere, parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.

Art. 2.

Il complesso dei crediti della Sezione derivanti dai mutui stipulati, è vincolato al pagamento degli interessi ed all'ammortamento della massa delle obbligazioni emesse.

I titolari delle obbligazioni non hanno peraltro alcuna azione contro i debitori della Sezione.

Art. 3.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna e possono essere raggruppate in titoli multipli da cinque, dieci, venticinque, cinquanta, e cento obbligazioni. Esse possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 4.

I saggi di fruttificazione delle obbligazioni da emettere saranno commisurati al tasso d'interesse dei corrispondenti mutui da vincolarsi a garanzia.

I mutuatari oltre all'interesse fissato ed ai diritti erariali dovranno corrispondere alla Sezione una provvigione nella misura stabilita per le operazioni di credito fondiario.

Le obbligazioni sono distinte per saggi d'interesse e per ciascun saggio in serie, costituite dall'importo delle obbligazioni emesse durante un quinquennio o in un periodo di tempo minore qualora la circolazione raggiunga l'importo di un miliardo.

Art. 5.

Gli interessi sulle obbligazioni sono pagati semestralmente al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno dietro presentazione delle apposite cedole annesse alle obbligazioni stesse.

Art. 6.

Il Comitato direttivo del Banco stabilirà le caratteristiche formali delle obbligazioni da emettere che dovranno riportare l'approvazione del Ministero del tesoro.

I titoli, staccati da apposita matrice e numerati progressivamente, recheranno il timbro a secco della Sezione, la data di emissione nonchè le firme del direttore generale del Banco, del direttore della Sezione e del cassiere. Ogni creazione si farà risultare da apposito verbale, che dovrà contenere oltre l'indicazione dei numeri dei titoli emessi anche l'elencazione dei mutui per corrispondente importo vincolati a garanzia.

Art. 7.

La Sezione provvede semestralmente al rimborso alla pari, mediante sorteggio, di tante obbligazioni quante corrispondono alle quote capitali di ammortamento comprese nelle semestralità dovute dai mutuatari.

L'ammontare delle restituzioni anticipate in contanti e delle eventuali perdite accertate verrà pure utilizzato per l'estrazione di altrettante obbligazioni in modo da mantenere sempre inalterata per ciascuna serie l'uguaglianza tra i mutui in essere vincolati a garanzia e le correlative obbligazioni in circolazione.

Quando invece le restituzioni anticipate di capitale siano effettuate in obbligazioni al loro valore nominale, secondo la facoltà che in tal senso potrà essere dalla Sezione riconosciuta ai debitori, le obbligazioni stesse dovranno essere subito annullate.

Ai fini del pagamento delle cedole e del rimborso delle obbligazioni si considerano come riscosse le rate semestrali di ammortamento dei mutui scaduti e ancora non versate dai debitori.

Art. 8.

Le obbligazioni sorteggiate sono rimborsabili dal 1° aprile o 1° ottobre immediatamente successivo all'estrazione e cessano da tale data di essere fruttifere.

Art. 9.

Le estrazioni semestrali hanno luogo pubblicamente, nel 1° e nel 3° trimestre di ogni anno, alla presenza del delegato governativo di cui al capoverso dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

E' fatto obbligo alla Sezione di dare pubblicità, con un congruo anticipo, della data stabilita per l'estrazione, rendendo noto l'importo dei premi di cui al seguente art. 10.

I numeri delle obbligazioni estratte con la annotazione di quelle premiate saranno, a cura della Sezione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a norma del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754.

Art. 10.

Coi due decimi degli utili netti della Sezione sarà costituito un fondo speciale, sul quale, in rapporto alle disponibilità, il Comitato direttivo del Banco stanzierà annualmente la somma da devolvere in premi alle obbligazioni favorite dalla sorte, giusta l'art. 25, lett. b) del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

L'attribuzione dei premi verrà effettuata in occasione dei sorteggi semestrali per il rimborso delle obbligazioni e sarà regolata secondo criteri da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del Banco in seno alle norme di cui all'articolo seguente.

Le obbligazioni non avranno diritto a premio per il periodo anteriore all'approvazione del bilancio del primo esercizio della Sezione.

La metà degli utili annuali da devolversi al fondo di riserva dovrà essere investita in titoli di Stato.

Art. 11.

Per tutto quanto non risulti diversamente disciplinato con il presente decreto si applicheranno le norme vigenti in materia per il credito fondiario.

Il Consiglio di amministrazione del Banco approverà le norme relative al servizio delle obbligazioni della Sezione.

Art. 12.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è inoltre autorizzata ad emettere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, contro versamento della relativa valuta.

L'ammontare dei buoni in circolazione non potrà superare le L. 300.000.000 salvo ulteriori autorizzazioni.

Art. 13.

I buoni hanno scadenza non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

Il tasso d'interesse, che non potrà eccedere il saggio ufficiale di sconto, è stabilito e variato con deliberazione del Comitato direttivo del Banco ed è diverso a seconda della durata dei buoni.

Le Sezione ha facoltà di corrispondere gli interessi anticipatamente.

Art. 14.

I buoni, numerati progressivamente, sono staccati da apposita matrice.

Ogni titolo deve contenere:

a) la data del versamento e quella della scadenza;

b) il nome della persona a cui viene rilasciato;

c) l'importo della somma versata;

d) il saggio degli interessi ed il relativo ammontare;

e) l'ammontare complessivo del capitale e degli interessi scritto in cifre e in lettere;

f) le firme del preposto all'ufficio emittente e del cassiere.

Art. 15.

Il pagamento dei buoni viene effettuato dalla Sezione emittente alla scadenza, previa consegna del titolo regolarmente firmato per quietanza dal legittimo possessore.

La Sezione può riservarsi la facoltà di eseguire, a richiesta, il pagamento prima della scadenza prevista. Il pagamento ha luogo, in tal caso, al netto dello sconto al tasso d'interesse portato dal titolo maggiorato del 2 per cento.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione del Banco approverà le norme relative al servizio dei buoni fruttiferi della Sezione, che, per quant'altro non previsto dal presente decreto, saranno regolati dalle norme stabilite per le operazioni ed i servizi di banca.

Art. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1945

(1651) p. *Il Ministro*: PERSICO

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente disposizioni circa il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1945, n. 109, all'articolo 6, comma secondo, linea 6ª, ove è detto: « Uffici stralcio dei *comuni* regionali . . . » ecc., devesi leggere: « Uffici stralcio dei *comandi* regionali . . . », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di mutui per il pareggio del bilancio 1945 delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Napoli

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo dei bilanci delle seguenti Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945:

decreto interministeriale 8 agosto 1945, Amministrazione provinciale di Campobasso, importo del mutuo L. 20.000.000;

decreto interministeriale 1° agosto 1945, Amministrazione provinciale di Napoli, importo del mutuo L. 76.000.000.

(1647)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5650 in data 18 settembre 1945, l'ing. Italo d'Eramo è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Aquila.

(1624)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Calasetta (Cagliari)

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 settembre 1945, è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 571,20, sita sulla spiaggia di Calasetta (Cagliari), confinante con le proprietà dei signori Zolesi Battista, Rombi Battista e Pisanotti Antonio ed intestata in catasto alla partita n. 335.

(1645)

Sclassifica dai beni del Demanio pubblico marittimo di una zona demaniale marittima a Grisolia Cipollina (Cosenza).

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 settembre 1945, è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 9050, sulla spiaggia di Grisolia Cipollina (Cosenza), confinante ad est col torrente Fiumicello e con un tratto della strada comunale ivi esistente e dagli altri lati col Demanio marittimo.

(1646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 6.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-II, serie 22, n. 430, di L. 10.000; serie 24, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951-II, serie *A* 10, n. 11, di L. 40.000, intestati a Falica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1945 - N. 201

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7515
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	108,10
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,25
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.